

Alitalia Linee Aeree Italiane S.P.A. in A.S

Largo Amilcare Ponchielli, 6
00198 Roma - Italia
Tel. +39 06 8404691

Roma, 25 gennaio 2014

Prot. 50057/14P

Preg.mi

Dott. ssa Luisa De Renzis

Dott. Umberto Gentili

*Giudici Delegati delle procedure delle società del
"Gruppo Alitalia in a.s."*

c/o Tribunale Civile di Roma

Sezione Fallimentare

Viale Delle Milizie 3E

00192 - Roma

e

Preg. mo

Dott. Mario Bresciano

Presidente del Tribunale di Roma

Via Golametto, 11 (P.le Clodio) - 00196

Roma (RM)

Edificio A - piano 3 - stanza 218

e

Preg. mo

Dott.ssa Giovanna Russo

*Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale
di Roma*

Tribunale Civile di Roma

Viale Delle Milizie 3E

00192 - Roma

e

Preg.mo Dott. Nello Rossi
Procuratore della Repubblica Aggiunto
Piazzale Clodio (Via Golametto,12)
00195 ROMA (RM)

e

Preg.mi
Dott.ssa Francesca Loy
Dott. Stefano Pesci
Sostituti Procuratori della Repubblica
Piazzale Clodio (Via Golametto,12)
00195 ROMA (RM)

e

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per lo Sviluppo
Economico
Ufficio E 5
Via Molise, n. 2
00187 Roma

*Alla corte attenzione del Dott.ssa Maria Ludovica
Agrò e della Dott.ssa Cristina Reali*

e

Al Comitato di Sorveglianza
nelle procedure di amministrazione
straordinaria relativa alle società del "Gruppo
Alitalia in a.s."

Oggetto: Provvedimento degli Ill.mi GG. DD. del 12 dicembre 2013

I sottoscritti Prof. Avv. Stefano Ambrosini, Prof. Avv. Gianluca Brancadoro, Prof. Dott. Giovanni Fiori, Commissari Straordinari delle società Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. in a.s. ("Alitalia"); Alitalia Servizi S.p.A. in a.s. ("Alitalia Servizi"); Alitalia Express S.p.A. in a.s. ("Alitalia Express"); Alitalia Airport S.p.A. in a.s. ("Alitalia Airport") e Volare S.p.A. in a.s. ("Volare", di seguito, congiuntamente, "Procedure" e singolarmente anche "Procedura"), esaminato il Provvedimento del 12 dicembre 2013 degli Ill.mi GG.DD., Dott. Umberto

Genili e Dott.ssa De Renzis, in ordine alle relazioni semestrali al 31 dicembre 2012 e al 30 giugno 2013 relative alle Procedure, con la presente nota forniscono:

- a) una informativa su tutte le azioni revocatorie in corso, avuto particolare riguardo alle azioni intraprese nei confronti del ceto bancario e alle ulteriori specifiche richieste contenute nel Provvedimento, riservando di produrre, non appena acquisite, le relazioni dettagliate di ciascun giudizio in corso di redazione da parte dei legali incaricati;
- b) i chiarimenti richiesti riguardo alle azioni di responsabilità intraprese nei confronti dei disciolti organi sociali delle Procedure, con allegata documentazione a supporto.

I. **Sull'articolazione delle Relazioni semestrali.**

Preliminarmente, con riferimento all'articolazione delle relazioni semestrali delle società del Gruppo Alitalia in a.s., i sottoscritti Commissari Straordinari prendono atto delle osservazioni formulate dagli Ill.mi GG.DD. e rilevano che, anche a seguito dei colloqui intercorsi con il Ministero dello Sviluppo Economico, le relazioni sono state redatte separatamente per ciascuna Procedura, in ossequio non solo alla prassi in materia ma anche all'opportunità – conformemente, tra l'altro, al principio di separatezza delle masse attive e passive – di rappresentare ai rispettivi creditori la situazione di ciascuna società nel cui stato passivo essi sono specificamente inseriti.

È stato ritenuto, infatti, che una redazione separata delle relazioni semestrali potesse assicurare una maggiore analiticità nella disamina delle singole attività connesse alla realizzazione dell'attivo, all'accertamento del passivo e alle azioni recuperatorie, nonché dell'andamento della gestione di ciascuna Procedura.

Del resto, l'art. 3, comma 3, del D.L. 347/2003 si limita a prevedere che *“Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'articolo 2, comma 1”*, non disponendo alcunchè in ordine alla redazione unitaria delle relazioni semestrali, che, come è noto, devono essere presentate dai Commissari Straordinari *“all'autorità che vigila sulla liquidazione”* successivamente alla Relazione finale sull'esecuzione del programma.

Attualmente, come ben noto, dopo il decreto di cessazione dell'esercizio di impresa, tutte le Procedure si trovano nella fase liquidatoria, così che le attività poste in essere da ciascuna Procedura sono funzionali al soddisfacimento della singola massa di creditori, nel senso che ciascuna Procedura è finalizzata – né potrebbe essere altrimenti - al soddisfacimento dei rispettivi creditori insinuati al passivo.

Da ciò consegue che ad ogni creditore ammesso allo stato passivo della singola Procedura, i

Commissari Straordinari hanno garantito la più ampia informativa rispetto all'andamento della gestione della medesima, depositando semestralmente presso gli Organi di vigilanza e presso la cancelleria del Tribunale un'apposita dettagliata relazione.

Preme, peraltro, rilevare che attraverso il deposito in cancelleria delle relazioni semestrali di tutte le Procedure, e, in particolare, attraverso la pubblicazione delle medesime sul sito www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it, i creditori delle Procedure del Gruppo Alitalia in a.s. hanno comunque sempre la possibilità di accedere a tutte le informazioni relative anche alle altre società.

Gli scriventi tengono altresì a rappresentare che il Comitato di Sorveglianza, nei pareri dallo stesso resi, ha sempre precisato come le relazioni semestrali depositate dagli scriventi illustrassero in modo dettagliato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle società del Gruppo Alitalia e il relativo andamento della gestione nel periodo di riferimento, nonché lo stato delle attività connesse alla realizzazione dell'attivo, all'accertamento del passivo e alle azioni recuperatorie.

In ogni caso, ove gli Ill.mi GG.DD. ritengano che la redazione di un'unica relazione semestrale consenta di poter meglio valutare l'andamento delle Procedure medesime, i sottoscritti Commissari Straordinari potranno valutare di procedere alla redazione di un'ulteriore relazione unitaria, oltre alle singole relazioni predisposte per le singole Procedure.

II. Sulle azioni revocatorie.

Con riferimento al contenzioso revocatorio attualmente pendente dinnanzi al Tribunale di Roma, i sottoscritti Commissari Straordinari tengono a ribadire la piena condivisione con quanto asserito dagli Ill.mi GG.DD. in ordine alla *"enorme rilevanza economica degli interessi e della constatazione che si tratti di azioni, dal cui esito positivo discende la possibilità concreta di ripartire attivo e di incamerare notevoli somme di denaro a beneficio della procedura"* (p. 6 del Provvedimento). Proprio in ragione di tale rilevanza, l'attenzione posta dagli scriventi al suddetto contenzioso e all'andamento del medesimo è stata e continua ad essere assoluta, nell'ottica sia del massimo potenziale soddisfacimento dei creditori insinuati negli stati passivi delle Procedure, sia in termini di parità di trattamento tra gli stessi componenti del ceto creditorio.

Invero, le azioni revocatorie hanno rappresentato, da sempre, una delle principali preoccupazioni dei sottoscritti per poter garantire i maggiori incassi possibili a beneficio delle Procedure e, per tale ragione, è sempre stata attuata una vigilanza costante e scrupolosa - compatibilmente con la mole delle azioni intraprese, ben 542 - sull'andamento dei giudizi e sulle scelte difensive ad essi collegate.

Preme anche in questa sede ribadire che gli scriventi hanno costantemente informato tutti gli Organi della Procedura sull'andamento di tale giudizi. In particolare, si rammenta che, oltre

alle note informative depositate, nonché a quanto rappresentato nelle relazioni semestrali sino ad ora redatte, per completezza rispetto a tale questione, in data 21.12.2012 i sottoscritti Commissari Straordinari hanno depositato all'attenzione degli Ill.mi GG.DD. dettagliate relazioni redatte dai legali costituiti - che si allegano nuovamente per comodità di lettura (cfr. All. 1) - in cui sono stati evidenziati i profili di criticità di ciascun giudizio.

Ferma ogni migliore specificazione all'esito dell'acquisizione delle relazioni su ogni singolo giudizio (che come detto sono in corso di redazione da parte degli attuali legali costituiti, tutti professionisti di riconosciuta professionalità, a cominciare dal Prof. Avv. Alberto Maffei Alberti e dal Prof. Avv. Guido Alpa) e fermo, altresì, quanto già rappresentato nelle relazioni e note informative sino ad ora depositate, gli scriventi rilevano nuovamente che le criticità riscontrate rispetto a tale contenzioso, come instaurato dalla precedente gestione commissariale, attengono, principalmente, a tre profili:

- (i) l'oggettiva tardività con la quale si è proceduto all'istruttoria delle azioni revocatorie e alle relative ricerche documentali (dove, non a caso, la notifica di atti di citazione, notevolmente "standardizzati" e *in limine praescriptionis*);
- (ii) la lacunosità documentale, che ha negativamente connotato *ab origine* tali giudizi;
- (iii) il mancato accoglimento delle istanze istruttorie, ed in particolare della richiesta di ammissione di consulenze tecniche, formulate dalle Procedure al fine di identificare e quantificare i pagamenti (e le rimesse in conto corrente) di cui si chiede la revoca.

II.1 Le recenti sentenze emesse nei giudizi revocatori promossi

Con riferimento alla richiesta di maggior dettaglio circa le eventuali sentenze rese nell'ambito dei giudizi revocatori, si rappresenta che alla data del 10 gennaio 2014 sono state rese n. 39 sentenze che hanno definito in primo grado i giudizi pendenti (più in particolare: n. 24 riguardanti Alitalia, n. 13 Alitalia Servizi, n. 1 Alitalia Express e n. 1 Volare).

*** OMISSIS ***

*** OMISSIS ***

*** OMISSIS ***

*** OMISSIS ***

*** OMISSIS ***

***** OMISSIS *****

II.3 La questione di legittimità costituzionale del D.L. 80/2008

Sulla specifica questione della legittimità costituzionale del D.L. 80/2008 nuovamente posta all'attenzione degli scriventi, si rappresenta che la stessa è stata attentamente vagliata dall'Ufficio Commissariale al fine di adottare una linea difensiva incisiva, idonea a garantire un'adeguata tutela degli interessi del ceto creditorio.

A tal fine, anche sulla scorta del parere reso dal Prof. Avv. Caravita di Toritto - già depositato

presso la cancelleria del Tribunale di Roma - di cui si dirà meglio in appresso, sono state fornite indicazioni ai legali incaricati di dedurre nelle proprie difese una lettura costituzionalmente orientata del D.L. 80/2008 ovvero di sottoporre all'attenzione dei Giudici aditi la questione di legittimità costituzionale della norma e l'eventuale necessità di richiedere il vaglio della Corte Costituzionale.

Tale strategia difensiva si ritiene efficace in quanto, ove venisse rigettata l'eccezione di incostituzionalità - come sino ad oggi accaduto - si offrirebbe all'organo giudicante una lettura restrittiva della norma comunque riconducibile all'area di operatività del richiamato art. 67 l.f., come quella offerta dal Prof. Avv. Caravita di Toritto nel predetto parere.

Infatti, si ribadisce che, in tale parere il legale incaricato, premesso l'interesse specifico sotteso all'adozione della disposizione in esame e la necessità di una lettura non atomistica della stessa bensì di una lettura legata alla successiva previsione del prestito ponte, ha affermato che *“relativamente all'esclusione dell'azione revocatoria, di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. n. 80 del 2008, così come modificato dalla legge di conversione n. 111 del 2008, a prescindere dal noto potere di sollevare d'ufficio un'eventuale questione di legittimità costituzionale da parte del giudice presso cui pendono azioni revocatorie, non si ravvisano fondati dubbi di legittimità costituzionale. Tale norma pare, infatti, presentare profili di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al contesto di fatto in cui si colloca la disposizione, al quadro normativo di riferimento ed alla necessità di garantire la continuità del servizio pubblico essenziale di trasporto aereo. [...] La stessa, infatti, si limita ad estendere ad Alitalia una fattispecie di esenzione dall'azione revocatoria già contemplata dalla legge fallimentare, richiamata espressamente (art. 67, comma 3, lett. d) L.f.). Quanto sopra in linea con la nuova modalità con cui il legislatore assicura la tutela ai creditori delle imprese in stato di crisi, ovvero la gestione di queste ultime attraverso interventi di natura conservativa per fini di utilità sociale.*

Ebbene, solo la continuità aziendale poteva, infatti, assicurare la prosecuzione del servizio pubblico di trasporto aereo, quale interesse costituzionale preminente e che, nella fattispecie doveva, quindi, essere tutelato in via prioritaria.

Peraltro, anche in questo caso, analogamente ai meccanismi stabiliti in via ordinaria dalla legge fallimentare, sono stati previsti dei limiti di carattere funzionale.

L'esenzione, infatti, non è indiscriminata ma può riguardare esclusivamente gli atti, i pagamenti e le garanzie finalizzati al “risanamento” della compagnia.

Tali limiti sono resi evidenti, sia dalla lettura testuale della norma, che rinvia ad altra disposizione avente ad oggetto l'esenzione dalla revocatoria per i soli atti funzionali al risanamento e al riequilibrio della situazione finanziaria dell'impresa, sia dalla lettura sistematica del complessivo decreto legge in cui la medesima si inserisce, che contiene la concessione del prestito ponte.

La ragionevolezza della disposizione sembrerebbe, infine, ulteriormente conferata dai limiti di carattere temporale (atti, pagamenti e garanzie posti in essere dalla data di erogazione del prestito, 24 aprile 2008, al

termine inizialmente previsto per il rimborso del medesimo) che, come ricordato sopra, possono suffragare la valutazione di legittimità costituzionale della norma esaminata” (parere Prof. Avv. Caravita di Toritto, pp. 33 c ss.).

*** OMISSIS ***

II.4 Le revocatorie bancarie.

Nel Provvedimento gli Ill.mi GG.DD. sollecitano i sottoscritti Commissari ad un approfondimento in merito all'andamento delle revocatorie bancarie.

A tal proposito ricordiamo che le azioni intraprese nei confronti del ceto bancario sono le seguenti:

- 1) Alitalia Linee Aeree Italiane / Banca Intesa (RG 50512/2011 – *petitum*: € 13.218.840,37): la causa è stata rinviata all'udienza dell'11.6.2014 per l'esame della consulenza tecnica d'ufficio;
- 2) Alitalia Servizi / Banca Intesa (RG 50511/2011 – *petitum*: € 22.073.736,83): la causa è stata rinviata all'udienza del 23.1.2014 per il conferimento dell'incarico al CTU e la formulazione dei quesiti;
- 3) Alitalia Express / Banca Intesa (RG 50510/2011 – *petitum*: € 1.578.284,97): la causa è stata rinviata all'udienza dell'11.6.2014 per l'esame della consulenza tecnica d'ufficio;
- 4) Alitalia Airport / Banca Intesa (RG 50509/2011 – *petitum*: € 3.310.597,33): la causa è stata rinviata all'udienza del 10.4.2014 con termine al CTU per il deposito della propria relazione dieci giorni prima dell'udienza stessa;
- 5) Alitalia Servizi / Veneto Banca (RG 54839/2011 – *petitum*: € 94.388.430,70): la causa è stata rinviata all'udienza dell'11.11.2014 a seguito della richiesta di rinvio effettuata dai legali di controparte in attesa dell'autorizzazione ministeriale all'abbandono del giudizio;
- 6) Alitalia Servizi / C.R. Firenze (RG 49634/2011 – *petitum*: € 4.431.615,93): la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2013;
- 7) Alitalia Linee Aeree Italiane c/ Unicredit (RG 50555/2011 – *petitum*: € 2.337.852,74): la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8.1.2014;

- 8) Alitalia Linee Aeree Italiane / Banca Popolare di Lodi (RG 50452/2011 – *petitum*: € 288.497,99): la causa è stata rinviata all'udienza dell'11.3.2014 per la precisazione delle conclusioni;
- 9) Alitalia Linee Aeree Italiane / Banca Popolare di Sondrio (RG 53822/2011 – *petitum*: € 17.812.155,55): la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.12.2013;
- 10) Alitalia Servizi c/ Unicredit (RG 50557/2011 – *petitum*: € 146.201,00): la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.2.2014.

Rispetto a tali giudizi si rappresenta che, per le azioni intraprese nei confronti della Banca Intesa Sanpaolo, sottoscritti, ben consapevoli dell'importanza delle azioni revocatorie al fine di reperire eventuali liquidità da ripartire al ceto creditorio, sottolineata più volte dagli stessi Ill.mi GG DD, hanno rifiutato l'iniziale proposta transattiva avanzata dalla controparte in quanto assolutamente irrisoria rispetto al *petitum* complessivo.

I giudizi pendenti stanno pertanto seguendo il normale *iter* e, in particolare, nei predetti casi i Giudici relatori hanno accolto l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio avanzata dalla difesa delle Procedure. Tali consulenze, previa nomina dei CTP da parte degli scriventi Commissari, sono in via di espletamento e al momento non è possibile esprimere alcun giudizio prognostico. Sarà ovviamente cura degli scriventi fornire ogni più ampia informativa all'esito degli ulteriori sviluppi.

*** OMISSIS ***

*** OMISSIS ***

III. Sulle instaurande azioni ex art. 44 l.f.

Al fine di assicurare la massima tutela del ceto creditorio e di garantire il miglior soddisfacimento delle relative pretese, i sottoscritti Commissari Straordinari rappresentano di aver altresì avviato tutte le attività necessarie all'instaurazione di ulteriori giudizi volti alla declaratoria di inefficacia dei pagamenti ai sensi dell'art. 44 l.f.

In particolare, in un'ottica di completa istruttoria contabile e documentale, si è provveduto innanzitutto a conferire incarico alla Società di revisione contabile Ernst & Young S.p.A. A quest'ultima è stata chiesta la preventiva disamina delle scritture contabili finalizzata all'individuazione di pagamenti qualificabili in astratto come inefficaci. In un secondo momento, gli stessi professionisti, hanno provveduto alla ricerca di tutta la documentazione idonea a supportare l'eventuale domanda di inefficacia.

Le risultanze contabili e documentali emerse all'esito di tale attività sono state sottoposte all'attenzione del Prof. Luigi Arturo Bianchi, il quale si è espresso preventivamente sulla fattibilità delle azioni in oggetto.

Dopo il completamento dell'attività istruttoria da parte dei professionisti incaricati, gli scriventi stanno procedendo alla notifica dei relativi atti di citazione per tutte le posizioni ritenute azionabili.

Anche sul punto, sarà cura degli scriventi fornire gli aggiornamenti relativi all'instaurazione e all'andamento dei relativi giudizi.

IV. Sulle azioni di responsabilità delle società del gruppo.

Con riferimento alla questione dell'azione di responsabilità delle società del Gruppo Alitalia, i Commissari Straordinari tengono a precisare di avere fornito la più ampia informativa in merito ai competenti Organi di vigilanza, mediante il deposito di apposite note informative e istanze autorizzative, con allegati tutti gli approfondimenti svolti.

In ogni caso, viste le osservazioni nuovamente espresse sul tema da parte degli Ill.mi GG.DD., gli scriventi ritengono opportuno riportare unitariamente, in ragione della complessità della questione, le valutazioni svolte e le attività sino ad oggi poste in essere con riferimento alle azioni di responsabilità delle società del Gruppo Alitalia in a.s..

IV.1 Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in a.s.

Gli Ill.mi GG.DD. tengono nuovamente a rilevare che vi sarebbe stata *“una reimpostazione*

radicale dell'azione di responsabilità da parte della nuova gestione commissariale rispetto alla originaria bozza di atto di citazione" (Provvedimento, p. 18).

Sul punto, gli scriventi tengono rispettosamente a rilevare che, per quanto già rappresentato nelle precedenti note informative depositate, la bozza di citazione depositata dal precedente Commissario Straordinario non ha ricevuto le necessarie autorizzazioni da parte dei competenti Organi di vigilanza.

Come è noto, il precedente Commissario Straordinario aveva depositato in concomitanza con le proprie dimissioni presso il Ministero dello Sviluppo Economico e il Comitato di Sorveglianza *"istanza di autorizzazione ai fini della proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci nella procedura di amministrazione straordinaria relativa ad Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 206 del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942"* con allegata bozza dell'atto di citazione relativo alla predetta azione di responsabilità a cui gli Ill.mi GG.DD. fanno riferimento.

I sottoscritti Commissari Straordinari tengono comunque a precisare che la predetta bozza di citazione riguardava esclusivamente profili di responsabilità dei membri dei disciolti organi sociali della sola Alitalia LAI S.p.A., e non anche delle altre società del Gruppo Alitalia, rispetto a cui, per quanto più ampiamente si dirà in appresso, gli scriventi non hanno rinvenuto al momento del loro insediamento alcun approfondimento e/o parere.

La bozza di atto di citazione presentata dal precedente Commissario Straordinario prevedeva che l'azione di responsabilità fosse promossa indistintamente nei confronti di tutti gli amministratori e sindaci di Alitalia succedutisi nelle cariche a partire dal 2003, con una richiesta generica di risarcimento danni di circa € 3.064.644.093,00, corrispondente all'aggravamento dello stato passivo dal 2003 al 2008, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Lo stesso precedente Commissario Straordinario riteneva, però, la soluzione da lui stesso prospettata non esclusiva, come affermato nel conto della gestione depositato nel maggio 2012 con riferimento all'attività svolta sino alle sue dimissioni, in cui si precisa che *"la scelta di promuovere l'azione nei confronti di tutti gli amministratori ed i sindaci succedutisi nel tempo era stata rappresentata come una delle possibili alternative"* (p. 6), con la consapevolezza di dover successivamente provvedere alla esatta ripartizione delle responsabilità e all'imputazione del relativo danno per ciascuno dei convenuti.

Tuttavia, come già rappresentato agli Ill.mi GG.DD., rispetto all'istanza di autorizzazione presentata dal precedente Commissario Straordinario, al fine di evitare che la proponenda azione di responsabilità fosse esposta a possibili eccezioni di genericità e indeterminatezza, nel corso della seduta del 27 luglio 2011, il Comitato di Sorveglianza aveva rilevato la necessità di adeguati approfondimenti in merito:

"- alla consumazione o meno dei termini prescrizione anche alla luce dell'eventuale effettuazione di validi

atti interruttivi nei confronti di ciascuno dei destinatari dell'azione;

- *l'individuazione degli specifici fatti dannosi riferibili a ciascuno e il rapporto causale tra gli stessi e il danno richiesto nell'ambito dell'operatività generale della Società;*
- *la verifica del criterio di determinazione del danno in relazione al contributo causale apportato da ciascuno dei convenuti?*

In ragione dei rilievi sopra enunciati e vista la recente giurisprudenza sia di legittimità, sia di merito, in tema di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci, con nota del 5 agosto 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico aveva invitato i sottoscritti Commissari Straordinari - nel frattempo nominati a causa delle dimissioni del precedente Commissario Straordinario - a fornire una precisazione in merito alla necessità di una integrazione all'istanza del 18 luglio 2011 sulla base di quanto evidenziato dal Comitato di Sorveglianza, al fine di circoscrivere opportunamente, per il suo utile esperimento, il perimetro dell'esperenda azione.

Pertanto, successivamente al loro insediamento, preso atto delle indicazioni ricevute dal Comitato di Sorveglianza e dal Ministero - che si ribadisce anche in questa sede hanno rappresentato per gli scriventi il punto di riferimento per la gestione di tale questione - e dell'esame della documentazione rinvenuta presso la Procedura, è sorta la necessità, in particolare, di:

- i. riesaminare i profili di responsabilità ipoteticamente ascrivibili a quanti abbiano ricoperto incarichi di gestione o di controllo all'interno di Alitalia;
- ii. provvedere ad una riclassificazione contabile sulla base dei bilanci di Alitalia depositati.

Al riguardo, i sottoscritti Commissari Straordinari hanno costantemente informato tutti i competenti Organi di vigilanza della Procedura in merito agli approfondimenti svolti, nonostante le difficoltà, più volte rappresentate, nel reperimento della documentazione necessaria, e hanno depositato presso i medesimi, nonché presso la cancelleria del Tribunale di Roma, i pareri resi dal Prof. Avv. Mario Bussoletti, dal Prof. Avv. Umberto Tombari e dal Prof. Avv. Gianroberto Villa, nonché il parere reso sulla specifica tematica della riclassificazione dei bilanci redatto dal Prof. Tiziano Onesti.

Gli approfondimenti legali svolti da professionisti incaricati hanno confermato puntualmente i rilievi sollevati dal Comitato di Sorveglianza, con la conseguente necessità di reimpostare in radice l'intera questione.

Con particolare riferimenti alla c.d. operazione di scorporo di Alitalia Servizi richiamata nel Provvedimento dagli Ill.mi GG.DD., come già rappresentato nelle precedenti informative e come risulta dai pareri depositati in cancelleria, per i legali incaricati "*la censura appare infondata*" per il prof. Bussoletti (p. 57), non ravvisandosi negligenze ascrivibili agli organi di Alitalia;

anche per il prof. Villa, la censura è plausibilmente infondata (p. 49). Per il prof. Tombari l'operazione, "gestita e finalizzata dall'amministratore delegato, Ing. Cimoli" (p. 106), appare solo astrattamente idonea a configurare un'ipotesi di responsabilità (p. 104).

Successivamente alla redazione dei predetti pareri, come ormai è noto, in data 12 marzo 2012 è stato notificato ai sottoscritti Commissari, quali parte offese, l'avviso di fissazione all'udienza preliminare, con annessa richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito del procedimento n. 18059/09 G.I.P. per i reati di cui agli artt. 223 c. 1, 216, c. 1 n. 1 l.f., nei confronti di alcuni ex amministratori e dirigenti di Alitalia:

- 1) per avere attuato nel periodo 2001-2007 una gestione del settore "Cargo" economicamente abnorme sia in ragione del numero esorbitante del personale di volo, sia per l'assoluta inerzia tenuta a fronte della perdurante situazione critica del settore, sia per la carenza di ogni intervento di riorganizzazione e razionalizzazione volto a fronteggiare le ingenti e costanti perdite del settore "Cargo" ovvero di dismissione;
- 2) per avere posto in essere una operazione straordinaria consistente nella creazione di due distinti gruppi societari, il Gruppo Alitalia Fly e il Gruppo Alitalia Servizi, priva di intrinseche giustificazioni economiche per il Gruppo Alitalia Fly;
- 3) per l'acquisto del complesso aziendale delle società del gruppo Volare;
- 4) per la cessione del 100% della partecipazione di Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. in Eurofly S.p.A. a un prezzo da ritenersi incongruo e irragionevole;
- 5) per la cessione di due aeromobili a un prezzo da ritenersi incongruo;
- 6) per avere attribuito alla società McKinsey una consulenza straordinaria per un triennio, pari a € 50.882.750,00, estremamente gravosa per una società già in condizioni di grave difficoltà economica e finanziaria; peraltro, in sostanziale sovrapposizione con le prestazioni già rese dai consulenti e dirigenti, con conseguente dannosa duplicazione di interventi e competenze;
- 7) per avere diffuso notizie false concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione dei valori del titolo Alitalia, quotato sui mercati nel contesto (i) dell'operazione straordinaria consistente nella creazione di due distinti gruppi societari, il Gruppo Alitalia Fly e il Gruppo Alitalia Servizi e (ii) della acquisizione da parte di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. del complesso aziendale delle società del Gruppo Volare in a.s..

Al riguardo, i sottoscritti Commissari Straordinari hanno richiesto, con istanza del 4 aprile 2012, al Ministero, previo parere del Comitato di Sorveglianza, anche in ragione del parere reso in data 3 aprile 2012 dall'Avv. Maurizio Bellacosa in merito all'opportunità di costituirsi parte civile nell'ambito di tale procedimento, apposita autorizzazione per costituirsi parte civile nell'ambito del procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Roma n.

58899/08 R.G. Notizie di Reato (n. 18054/09 GIP) al fine di richiedere agli imputati il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (come quelli morali e di immagine) derivanti dai reati sopra descritti.

Con Provvedimento del 19 aprile 2012, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, il Ministero ha autorizzato i sottoscritti Commissari Straordinari a proporre nell'interesse delle società del Gruppo Alitalia in a.s., al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non (danni morali e di immagine), la costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale 58899/08 RG NR (n. 18054/09 G.I.P.) pendente nei confronti degli ex amministratori e dirigenti di Alitalia.

Rispetto alla formulazione di tale richiesta di risarcimento danni, gli scriventi depositano la memoria di costituzione di parte civile di Alitalia, Alitalia Servizi, Alitalia Express, Alitalia Airport e Volare e la relativa autorizzazione del Ministero (Cfr. All. 3, 4 e 5).

Allo stato, nell'ambito di tale giudizio, con Provvedimento del 19 febbraio 2013, il GIP, Dott.ssa Passamonti, ha rinviato a giudizio tutti gli imputati e ha fissato e la prossima udienza per il 10 aprile 2014.

Anche sulla base dell'ulteriore documentazione nel frattempo rinvenuta presso gli archivi della società e di quanto accaduto nell'ambito del procedimento penale a carico dei disciolti organi sociali di Alitalia, i legali incaricati hanno, quindi, predisposto l'atto di citazione allegato all'istanza di autorizzazione alla proposizione dell'ulteriore azione civile presentata da parte degli scriventi in data 31 luglio 2012, al fine di promuovere un parallelo procedimento civile per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti da Alitalia con riferimento a specifici episodi di cattiva amministrazione riscontrati dagli stessi legali incaricati, non rientranti nell'ambito dell'indagine penale, in conseguenza dei quali Alitalia è venuta a subire significativi danni patrimoniali nell'ambito delle seguenti operazioni.

L'avvio di tale ulteriore azione è stata autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico con Provvedimento del 23 aprile 2013, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza.

Il *petitum* complessivo richiesto con l'atto di citazione nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili – che si aggiunge, come detto, a quello già richiesto attraverso la costituzione di parte civile - è stato quantificato dai professionisti incaricati dagli scriventi in € 82.200.000,00.

Rispetto a tale ulteriore azione intrapresa dai Commissari, si allega alla presente l'atto di citazione notificato, il parere del Comitato di Sorveglianza e l'autorizzazione del Ministero (Cfr. All. 6, 7, 8).

Attualmente l'ulteriore azione civile intrapresa dai sottoscritti Commissari Straordinari è pendente dinnanzi al Tribunale di Roma – sez. III – Dott. Mannino – n.r.g. 35011/2013 e la prossima udienza è fissata per il 6 maggio 2014, per l'ammissione dei mezzi istruttori.

Inoltre, contestualmente alla notifica dell'atto di citazione, anche su consiglio dei legali

incaricati, sia pure per mero tuziorismo e comunque nell'ottica della miglior soddisfazione dei creditori, i Commissari Straordinari hanno ritenuto procedere, nei confronti dei soggetti potenzialmente coinvolti in un'eventuale ulteriore azione di responsabilità, all'invio di lettere di messa in mora idonee ad interrompere il decorso del termine prescrizione.

Da quanto sopra rappresentato, pertanto, rispetto alla richiesta complessiva di risarcimento danni formulata nei confronti dei membri dei disciolti organi di Alitalia di cui alla bozza di citazione presentata dal precedente Commissario Straordinario, preme agli scriventi rilevare che:

- a) per una serie di addebiti presenti nella bozza di citazione presentata dal precedente Commissario Straordinario, produttivi di pregiudizi dall'ammontare assai consistente, Alitalia ha provveduto a costituirsi parte civile nel procedimento penale contro gli amministratori delegati e i dirigenti coinvolti in quel giudizio. Pertanto, per tali operazioni, già oggetto del procedimento penale, il relativo danno è stato integralmente richiesto mediante la costituzione civile e non reiterato in sede civile, al fine di evitare una duplicazione delle domande;
- b) per gli addebiti trattati nell'atto di citazione, si sono individuati i danni che sembrano poter essere ricondotti causalmente a ciascuna condotta, essendo prive di dimostrazione del nesso causale quantificazioni che considerino il complessivo *deficit* patrimoniale della società;
- c) le pretese sono state ripartite tra i diversi convenuti tenendo conto della loro partecipazione o della loro estraneità all'addebito contestato;
- d) per quanto concerne la quantificazione del danno di cui all'atto di citazione, è stato considerato l'orientamento della giurisprudenza in materia rammentato dai legali incaricati secondo cui, in materia di azione di responsabilità siano venuti progressivamente meno i metodi di quantificazione del danno, per così dire, "meccanici" e utilizzati anche nella bozza presentata dal precedente Commissario Straordinario, in favore del concreto accertamento sia del nesso di causalità tra la condotta illecita ed il danno, sia della determinazione del pregiudizio riferibile a tale condotta (cfr., tra tante, Cass. n. 2538/2005; Cass. Civ. n. 3774/2005; Cass. Civ. n. 17033/2008; Cass. Civ. n. 16211/2007; Cass. Civ. n. 9619/2009; Corte Appello Bologna, 12 gennaio 2004; Trib. Milano, 19 luglio 2011; Trib. Milano, 16 maggio 2008; Trib. Milano, 24 novembre 2009; Trib. Milano, 18 gennaio 2011; Trib. Napoli, 31 maggio 2006; Trib. Salerno, 12 gennaio 2010. L'impostazione richiamata trova conferma nei recenti orientamenti elaborati, nel luglio 2012, dalla sezione VIII civile del Tribunale di Milano - reperibili sul sito www.ilcaso.it).

Pertanto, rispetto alle differenze tra la bozza di citazione presenta dallo stesso precedente

Commissario Straordinario e l'atto di citazione notificato deve osservarsi che:

- a) con la costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico di ex amministratori e dirigenti di Alitalia, la Procedura ha già richiesto ai soggetti responsabili il risarcimento di tutti i danni subiti a causa delle operazioni per i quali gli imputati sono stati rinviati a giudizio, che per questo non possono essere richiesti anche in sede civile;
- b) dal *petitum* di cui alla bozza dell'atto di citazione presentato dal precedente Commissario Straordinario devono essere sottratti i danni già richiesti dai sottoscritti mediante la costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale, la cui quantificazione avverrà al termine del dibattimento, come confermatoci dal legale incaricato. Allo stato tali danni possono, però, essere quantificati in una somma non inferiore a € 745.274.342,30, come indicati dai Pubblici Ministeri nei capi di imputazione e dalla Polizia Giudiziaria nelle proprie informative;
- c) l'utile esperimento di un'azione di responsabilità da parte di una procedura concorsuale deve essere sempre commisurato alle concrete possibilità di esborso da parte dei soggetti convenuti che, essendo persone fisiche, seppur astrattamente dotati di patrimoni ingenti o ancorchè eventualmente assistiti da polizze assicurative, lo saranno sempre limitatamente rispetto a richieste miliardarie di risarcimento danno;
- d) la proposizione di generiche richieste di danno miliardarie, nella astratta ipotesi della integrale fondatezza delle medesime, espone l'attore al pagamento di imposte di registro sulla sentenza addirittura superiori al possibile effettivo incasso, laddove i convenuti non abbiano beni aggredibili per l'intera somma che sono stati condannati a risarcire (si consideri che le sentenze scontano le aliquote del 3% della somma che la parte è condannata a risarcire);
- e) la richiesta di risarcimento danni formulata genericamente nei confronti di tutti gli amministratori e sindaci succedutesi nel tempo espone parte attrice al risarcimento delle spese processuali, evidentemente ingenti in cause di importi miliardari, nei confronti dei convenuti non responsabili delle asserite illecite condotte.

In conclusione, i sottoscritti Commissari Straordinari tengono a precisare rispetto a quanto indicato nel Provvedimento che, con riferimento all'azione di responsabilità nei confronti dei membri dei disciolti organi sociali di Alitalia, "il *petitum* complessivamente richiesto è stato quantificato in complessivi € 82.200.000,00, a fronte di € 3.064.644.093 della precedente bozza di azione depositata presso il tribunale" (Provvedimento, p. 19), in realtà, il *petitum* complessivo richiesto deve essere così inteso:

- 1) una somma non inferiore a € 745.274.342,30, come indicati dai Pubblici Ministeri nei capi di imputazione e dalla Polizia Giudiziaria nelle proprie informative, è stata richiesta

attraverso la costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Roma n. 58899/08 R.G. Notizie di Reato (n. 18054/09 GIP) a carico di alcuni ex amministratori e dirigenti di Alitalia;

- b) € 82.200.000,00 sono stati richiesti attraverso l'avvio di un'ulteriore azione civile di responsabilità pendente dinanzi al Tribunale di Roma, sezione III, n.r.g. 35011/2013, con cui sono stati richiesti nei confronti di ex membri degli organi sociali di Alitalia.

A ciò si aggiunga:

- (i) la costituzione nell'ambito del giudizio promosso dalla Corte dei Conti, attualmente pendente nei confronti dei Sig.ri Steve e Ulissi per il compenso corrisposto all'Ing. Cimoli;
- (ii) la richiesta a titolo di risarcimento danni direttamente nei confronti della società McKinsey per l'intero corrispettivo da essa percepito da parte di Alitalia per l'attività di consulenza svolta.

IV.3 Società controllate

Con specifico riferimento alle azioni di responsabilità delle altre società del Gruppo Alitalia in a.s., i Commissari Straordinari ribadiscono che al momento del loro insediamento non hanno rinvenuto presso gli archivi delle Procedure alcun approfondimento e/o parere svolto durante la precedente gestione commissariale, constatando che la questione non era stata presa in esame.

Per questo motivo, gli scriventi si sono da subito attivati per svolgere i necessari approfondimenti al fine di valutare la sussistenza o meno di profili di responsabilità anche nei confronti dei membri dei disciolti organi sociali di Alitalia Servizi, Alitalia Express, Alitalia Airport e Volare.

A tal fine, i sottoscritti Commissari Straordinari hanno dato mandato: (i) al Dott. Enrico Stasi e al Dott. Paolo Ceruzzi di redigere appositi pareri sulla riclassificazione dei bilanci, rispettivamente di Alitalia Servizi e Alitalia Airport, il primo, e Alitalia Express e Volare, il secondo e (ii) al Prof. Avv. Oreste Cagnasso e all'Avv. Nicola Bottero di valutare l'utile esperimento di ulteriori azioni di responsabilità nei confronti degli ex amministratori e sindaci di Alitalia Servizi, Alitalia Express, Alitalia Airport e Volare.

Nelle more dello svolgimento di tali approfondimenti, per quanto già sopra rappresentato, in ragione della notifica in data 12 marzo 2012 dell'avviso di fissazione all'udienza preliminare, con annessa richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito del procedimento n. 18059/09 G.I.P. per i reati di cui agli artt. 223 c. 1, 216, c. 1 n. 1 L.F., nei confronti di alcuni ex amministratori e dirigenti di Alitalia, in forza dell'autorizzazione ministeriale del 19 aprile 2012, i sottoscritti Commissari Straordinari si sono costituiti parte civile nell'ambito del predetto procedimento

al fine di richiedere agli imputati il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (come quelli morali e di immagine) derivanti dai reati ad essi contestati e subiti anche da Alitalia Servizi, Alitalia Express, Alitalia Airport e Volare.

Successivamente all'acquisizione dei pareri resi dal Prof. Avv. Oreste Cagnasso e Avv. Bottero – che si allegano alla presente unitamente ai pareri resi sulla riclassificazione dei bilanci redatti dai Dott. Enrico Stasi e Paolo Ceruzzi, già depositati presso il Ministero dello Sviluppo Economico e il Comitato di Sorveglianza – sono state fornite le opportune informazioni ai competenti Organi di vigilanza (Cfr. All. 9, 10, 11, 12, 13 e 14).

In particolare, dagli approfondimenti svolti dai professionisti incaricati, dei quali è stata fornita costante informazione ai creditori nelle relazioni semestrali depositate, è emerso quanto segue:

- 1) con riferimento ad Alitalia Servizi, il Prof. Avv. Cagnasso e l'Avv. Bottero, tenuto anche conto dell'articolata relazione del dott. Stasi sulla situazione economico-finanziaria della società, hanno ritenuto non sussistere singole condotte gestorie *contra legem* e foriere di danno per la società o per i suoi creditori, dal momento che, nel periodo compreso tra la costituzione di Alitalia Servizi e l'apertura dell'amministrazione straordinaria, non consta siano intervenuti atti distrattivi, dissipativi o connotati da particolare negligenza o imperizia, né operazioni estranee all'oggetto sociale.
In particolare, secondo i legali incaricati, da un punto di vista civilistico, la decisione di rendere la società beneficiaria del conferimento di uno dei rami di azienda della capogruppo Alitalia non configurerebbe un'ipotesi di responsabilità degli amministratori di Alitalia Servizi.

Il Prof. Avv. Cagnasso e l'Avv. Bottero hanno altresì escluso che vi fossero operazioni di *mala gestio* anche con riferimento alle eventuali maggiori perdite subite dalla società ascrivibili agli amministratori e sindaci di Alitalia Servizi.

Ancorché fino all'apertura della procedura gli amministratori di Alitalia Servizi abbiano proseguito l'attività d'impresa secondo *standard* speculativi, ciò non sembra consentire di ascrivere loro alcuna responsabilità ai sensi dell'art. 2486 c.c., in quanto la Società, pur operando in perdita, non si è mai trovata in stato di scioglimento, dal momento che il capitale, anche grazie ai continui e consistenti interventi di ripatrimonializzazione effettuati dalla Fintecna (la quale – tra il 2005 e il 2007 – ha conferito a Alitalia Servizi il complessivo importo di circa euro 208 milioni), si è sempre attestato su valori ben superiori al minimo legale, sicché la società è sempre rimasta capiente. Ciò risulta confermato non solo dall'approfondita relazione del dott. Stasi, ma anche dalle rilevazioni effettuate dal precedente Commissario Straordinario, il quale ha dato atto della circostanza che, alla data dell'apertura dell'amministrazione straordinaria, l'Alitalia

Servizi presentava un patrimonio netto positivo (cfr. Parere Prof. Avv. Oreste Cagnasso e Avv. Nicola Bottero, pp. 32/33).

Il Prof. Cagnasso e l'Avv. Bottero hanno, quindi, ritenuto di concludere, per le ragioni sopra esposte, "per l'insussistenza dei presupposti necessari per l'utile esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori dell'Alitalia Servizi, in quanto, da un lato, non è dato ravvisare singole condotte contra legem foriere di danno per la società; dall'altro, la circostanza che, fino all'apertura dell'amministrazione straordinaria, non si sia mai manifestata una situazione di incapienza patrimoniale (anche grazie alle plurime ricapitalizzazioni effettuate dalla Fintecna) esclude ipotetici pregiudizi in capo ai creditori sociali?" (Parere Prof. Avv. Oreste Cagnasso e Avv. Nicola Bottero, pp. 39/40).

- 2) Con riferimento ad Alitalia Express (che è bene ribadire sarà in grado di pagare integralmente i creditori ammessi allo stato passivo, come da progetto di ripartizione delle somme disponibili depositato in data 1 luglio 2013), il Prof. Avv. Cagnasso e l'Avv. Bottero, tenuto anche conto dell'articolata relazione del dott. Ceruzzi sulla situazione economico-finanziaria della società, hanno ritenuto non sussistere i "presupposti necessari per l'utile esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e, a fortiori, dei sindaci dell'Alitalia Express, in quanto, da un lato, non è dato ravvisare singole condotte contra legem foriere di danno per le società; dall'altro, la circostanza che, fino all'apertura dell'amministrazione straordinaria, il capitale si sia sempre mantenuto al di sopra del minimo legale non consente di invocare utilmente l'art. 2486 c.c.; senza dire della circostanza che, prima dell'ammissione alla procedura, non sembra essersi mai manifestata alcuna chiara situazione di incapienza patrimoniale, il che esclude ipotetici pregiudizi in capo ai creditori sociali?" (Parere Prof. Avv. Oreste Cagnasso e Avv. Nicola Bottero, p. 36).
- 3) Con riferimento ad Alitalia Airport, il Prof. Avv. Cagnasso e l'Avv. Bottero, tenuto conto dell'articolata relazione del dott. Stasi sulla situazione economico-finanziaria della Società, hanno messo in luce "l'insussistenza dei presupposti necessari per l'utile esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori dell'Alitalia Airport, in quanto, da un lato, non è dato ravvisare singole condotte contra legem foriere di danno per la società; dall'altro, la circostanza che, fino all'apertura dell'amministrazione straordinaria, non si sia mai manifestata una situazione d'incapienza patrimoniale (anche grazie alle plurime ricapitalizzazioni effettuate dall'Alitalia e dall'Alitalia Servizi) esclude ipotetici pregiudizi in capo ai creditori sociali.
In particolare, nonostante la società abbia operato in situazione di costante disequilibrio tra costi e ricavi, evidenziando marginalità di regola negative, all'organo gestorio non sembra ascrivibile alcuna responsabilità a titolo di maggiori perdite, in ragione del fatto che l'applicabilità dell'art. 2486 c.c. è preclusa dall'inesistenza di condizioni tali da determinare lo scioglimento dell'ente; senza dire che, quand'anche si dovesse giungere a risultati opposti (il che postulerebbe, tuttavia, una ricostruzione dei

conti antitetica rispetto a quella in nostro possesso [vale a dire antitetica a quella enucleata dal dott. Stasi: n.d.r.]), risulterebbe alquanto arduo quantificare con precisione l'ammontare dell'ipotetico danno risarcibile, anche in ragione della difficoltà di tenere conto dei costi della liquidazione, tanto più per una società – qual è l'Alitalia Airport – assoggettata all'amministrazione straordinaria e, come tale, destinata a proseguire l'attività nonostante la dichiarazione dell'insolvenza" (Parere del Prof. Avv. Cagnasso e dell'Avv. Bottero, p.43).

- 4) Con riferimento a Volare, il Prof. Avv. Cagnasso e l'Avv. Bottero, tenuto anche conto dell'articolata relazione del dott. Ceruzzi sulla situazione economico-finanziaria della società, hanno ritenuto alquanto difficoltoso muovere fondate censure agli amministratori e sindaci di Volare.

In particolare, per i legali incaricati, a seguito delle dovute rettifiche dei bilanci sociali - in quanto caratterizzati da irregolarità afferenti, essenzialmente, la sopravvalutazione di immobilizzazioni immateriali, quali l'avviamento - può ragionevolmente sostenersi che il patrimonio netto della società sia divenuto negativo in epoca antecedente all'ammissione all'amministrazione straordinaria.

Ciò nondimeno, le risultanze della relazione del dott. Ceruzzi inducono, a giudizio dei legali della Procedura, a ritenere che "l'aggravamento del capitale sia avvenuto soltanto nel secondo semestre del 2007, con la conseguenza che, da un lato, l'amministratore unico sembra essere esente da responsabilità, dall'altro, è obiettivamente assai meno agevole ottenere la condanna tanto dei successivi consiglieri, quanto – a fortiori – dei sindaci, in ragione del modesto lasso di tempo intercorso per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007 e l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria" (Parere del Prof. Avv. Oreste Cagnasso e dell'Avv. Nicola Bottero, p. 38). A ciò aggiungasi che "il recente decesso del rag. Riva e la conseguente necessità di radicare l'ipotetica azione nei confronti dei relativi eredi accresce ulteriormente i profili di criticità che graverebbero sulla coltivazione di un'iniziativa risarcitoria già di per sé caratterizzata – come si è visto – da prognosi non favorevole" (Parere del Prof. Avv. Oreste Cagnasso e dell'Avv. Nicola Bottero, p. 39).

Quanto alle ipotetiche censure sull'acquisto degli assets del Gruppo Volare, sempre per i consulenti incaricati, "esse non sembrano potersi utilmente rivolgere agli amministratori della Volare, atteso che la stessa è stata costituita al fine di eseguire accordi già stipulati dall'Alitalia. Si potrebbe piuttosto valutare l'esperimento di un'azione risarcitoria nei confronti della holding (ai sensi degli artt. 2497 c.c. e 90 d.lgs. n. 270/1999), dovendosi tuttavia considerare che essa appare suscettibile di essere paralizzata dai vantaggi compensativi messi in atto dalla capogruppo sotto forma di apporto alla Volare a titolo di capitale e di finanziamenti" (Parere del Prof. Avv. Oreste Cagnasso e dell'Avv. Nicola Bottero, p. 39).

In ragione delle conclusioni a cui sono giunti i consulenti incaricati nei pareri resi e tenuto sempre conto della giurisprudenza di legittimità e di merito in tema di azioni di responsabilità

nei confronti di amministratori e sindaci, pertanto, gli scriventi hanno ritenuto non sussistere elementi sufficienti e idonei a intraprendere un'utile azione civile di responsabilità nei confronti dei membri dei disciolti organi sociali di Alitalia Servizi, Alitalia Express, Alitalia Airport e Volare ma che anzi, al contrario, l'avvio di un giudizio esporrebbe le Procedure al concreto rischio di dover rimborsare le spese processuali nei confronti dei convenuti, con evidente pregiudizio per la massa dei creditori ammessi allo stato passivo.

In ogni caso, si ritiene opportuno rammentare nuovamente che Alitalia Servizi, Alitalia Express, Alitalia Airport e Volare, in forza dell'autorizzazione ministeriale ottenuta, si sono comunque tutte costituite parte civile nell'ambito del procedimento penale pendente nei confronti di alcuni ex amministratori e dirigenti di Alitalia dinanzi al Tribunale di Roma n. 58899/08 R.G. Notizie di Reato (n. 18054/09 GIP) al fine di richiedere agli imputati il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (come quelli morali e di immagine) derivanti dai reati ad essi contestati.

* * *

Fermo tutto quanto sopra considerato, gli scriventi confermano di avere già richiesto ai legali incaricati per le azioni revocatorie di redigere apposite relazioni per ciascun giudizio pendente, che, come già effettuato con la nota del 21 dicembre 2012, saranno allegate alla nota dettagliata sulle azioni revocatorie che si procederà a trasmettere successivamente al deposito della presente.

* * *

Alla luce dei rilievi che precedono e a prescindere da ogni pur possibile considerazione circa i limiti e le modalità di esercizio dei poteri di controllo giudiziale sull'operato degli scriventi, si ritiene di poter osservare come la correttezza di tale operato, puntualmente confortata dai pareri degli autorevoli giuristi incaricati, risulti, una volta di più, interamente confermata.

* * *

Allegati:


- 1) Relazioni predisposte nell'ambito dei giudizi revocatori del "Gruppo Alitalia in a.s.", del 21.12.2012;
- 2) Istanza depositata al Ministero dello Sviluppo Economico per l'abbandono dell'azione revocatoria contro Veneto Banca del 13.09.2013 con relativi allegati;
- 3) Atto di costituzione di parte civile nel procedimento penale 58899/08 RGNR (18054/09 G.I.P.);
- 4) Parere del Comitato di Sorveglianza reso in data 04.04.2012 con relativa istanza di autorizzazione e allegati;
- 5) Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico resa in data 19.04.2012;
- 6) Atto di citazione relativo all'azione di responsabilità RG 35011/2013 Tribunale Civile di

Roma;

- 7) Parere del Comitato di Sorveglianza reso in data 02.08.2012 con relativa istanza di autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità e allegati;
- 8) Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico resa in data 23.04.2013;
- 9) Parere reso dal Prof. Avv. Oreste Cagnasso e Avv. Nicola Bottero per la Società Alitalia Airport del 20.11.2012;
- 10) Parere reso dal Prof. Avv. Oreste Cagnasso e Avv. Nicola Bottero per la Società Volare, del 21.01.2013;
- 11) Parere reso dal Prof. Avv. Oreste Cagnasso e Avv. Nicola Bottero per la Società Alitalia Express del 20.02.2013;
- 12) Parere del Prof. Avv. Oreste Cagnasso e dell'Avv. Nicola Bottero per la Società Alitalia Servizi del 08.03.2013;
- 13) Parere del Dott. Paolo Ceruzzi per le Società Alitalia Express e Volare del 30.12.2011;
- 14) Parere del Dott. Enrico Stasi per le Società Alitalia Airport e Alitalia Servizi del 12.06.2012.

Con osservanza

I Commissari Straordinari


Prof. Avv. Stefano Ambrosini

Prof. Avv. Gianluca Biancadoro


Prof. Dott. Giovanni Fiori

TRIBUNALE DI ROMA**SEZIONE FALLIMENTARE**

Viale delle Milizie 3/E

FAX 06/3577429

TRASMISSIONE TELEFAX

RECESTA IN ARRIVO I COMMISSARI STRAORDINARI
12 DIC 2013
Prot. N° CS 1960/13A

Mittente: Cancelleria delle Amministrazioni Straordinarie

Destinatario: AI COMMISSARI STRAORDINARI
 DELLE PROCEDURE DI A.S. GRUPPO ALITALIA
 fax 06 84046950

Data : 12/12/2013

Procedura: Amministrazione Straordinaria (Marzano)
 A.S. NN. 1,2,3,4,5 DEL 2008

In allegato si trasmette il provvedimento emesso in data odierna dai GGDD. dr. Gentili e d.ssa De Renzis in merito alle relazioni semestrali



Il Funzionario giudiziario
 CANCELLIERE C/1
 Dot.ssa Stefania Censi

LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIA TELEFAX HA VALORE DI NOTIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 134 E SEGUENTI C.P.C. , SI INVITA PERTANTO IL DESTINATARIO A RITRASMETTERE STESSO MEZZO LA PRESENTE NOTA CON INDICAZIONE DI "DATA" E "FIRMA INCARICATO RICEZIONE ATTI" QUALE PROVA DI AVVENUTA COMUNICAZIONE.

N° di pagine (inclusa questa): 26

In caso di errata ricezione telefonare al N° 063577 435

A.S. 1/08 - 1729
 A.S. 2/08 - 366
 A.S. 3/08 - 312
 A.S. 4/08 - 587
 A.S. 5/08 - 433



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

- Sezione Fallimentare -

I Giudici Delegati,

presa visione delle cinque relazioni semestrali relative alle società del gruppo Alitalia per il periodo 1 luglio 2012- 31 dicembre 2012, depositate presso questo ufficio in data 19 marzo 2013 e presso il Ministero dello Sviluppo Economico in data 4 marzo 2013, nonché delle cinque relazioni semestrali per il periodo successivo 1 gennaio 2013 - 30 giugno 2013 depositate presso questo ufficio il 24 settembre 2013, adottano il seguente

DECRETO

1. La necessità di articolare le relazioni secondo lo schema del gruppo imprenditoriale in applicazione della fattispecie prevista dall'art. punto 3 D.L. 23 dicembre 2003, n. 347:

Va premesso che la attuale impostazione seguita dalla gestione commissariale, volta ad una redazione separata delle relazioni, ha comportato una notevole attività di studio e di coordinamento da parte dei giudici delegati sicché si è ritenuto preferibile attendere il deposito della seconda relazione semestrale per l'adozione del presente provvedimento, anche al fine di comprendere appieno l'evoluzione della linea di gestione adottata dall'Ufficio Commissariale.

h
1

Tale linea (redazione separata delle redazioni e valutazione atomistica delle società del gruppo) non appare conforme alla iniziale impostazione unitaria della procedura resa indispensabile dall'applicazione della fattispecie regolata dall'art. 3 punto 3 D.L. 23 dicembre n. 347 (*Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza*).

In proposito, a titolo di memoria storica, va rammentato che, sin dall'inizio, tali procedure sono state gestite unitariamente tanto che il programma di cessione fu unico ed ebbe ad oggetto tutte le società in amministrazione straordinaria in considerazione della circostanza che le società erano legate tra loro da rapporti partecipativi, industriali e commerciali rilevanti ex art. 3, comma 3 del d.l. 23 dicembre n. 347 (Alitalia Servizi ed Alitalia Airport risultavano, direttamente ed indirettamente, partecipate da Alitalia ed intrattenevano, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con Alitalia per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività) nonché da rapporti di controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1) del cod.civ. (Alitalia deteneva l'intero capitale sociale di Alitalia Express e Volare, mentre Alitalia Servizi deteneva l'intero capitale sociale di Alitalia Airport).

Tali principi risultarono condivisi anche nelle motivazioni dei decreti di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle altre società del gruppo, secondo i quali l'estensione della procedura di insolvenza era necessaria in ragione dei rapporti di strumentalità con l'attività di Alitalia ed in ragione dell'opportunità di assicurare una gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi di procedura.

Da qui l'adozione di un unico programma, la redazione di relazioni unitarie, l'adozione di

M.
2

d

provvedimenti congiunti da parte dei giudici delegati al fine di non procedere ad un esame frazionato, parziale e potenzialmente contraddittorio delle situazioni aziendali.

L'aver proceduto - da parte della nuova gestione commissariale - al frazionamento delle situazioni aziendali, sia pure nella fase successiva alla esecuzione del programma, rende molto più arduo il raccordo tra le procedure e si pone in evidente distonia con la impostazione in origine delineata dagli stessi D.P.C.M. relativi alle imprese del gruppo Alitalia.

In ossequio a tale coerente impostazione originaria, è necessario effettuare, da parte dei giudici delegati, un esame congiunto delle singole relazioni e, di conseguenza, un unico provvedimento nella perdurante necessità di valutare, in maniera globale, le problematiche tutte, al fine di proseguire nella linea di gestione unitaria della procedura, quale voluta e delineata dal legislatore medesimo al titolo I capo IV della legge che regola la materia.

2. Il controllo di legalità formale e sostanziale del giudice delegato nell'ambito delle relazioni periodiche delle società in a.s. ed il conseguente potere-dovere di effettuare segnalazioni in caso di incompletezza e/o incongruenza informativa riscontrabile dalle relazioni depositate presso l'ufficio del giudice delegato:

In questa sede, è necessario ribadire quanto già affermato nei precedenti provvedimenti a firma degli scriventi ovvero che, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, le relazioni periodiche rappresentano un importante strumento di conoscenza e di divulgazione dei dati economico-patrimoniali e finanziari delle società, nonché dei profili relativi alla gestione, trattandosi di documenti a disposizione, non solo dell'autorità amministrativa di vigilanza, ma anche dell'autorità giudiziaria e persino di

31

tutti i terzi interessati ad un corretto svolgimento della procedura (cfr. in questo senso circolare prot. n. 824113, in data 1.10.2004, a cura del Ministero delle Attività Produttive avente ad oggetto "*Indirizzi operativi ai commissari straordinari*");

In particolare, l'autorità giudiziaria e segnatamente il giudice delegato (quest'ultimo costituisce un organo di raccordo tra il tribunale ed il commissario straordinario) non possono dirsi chiamati fuori da una generale verifica di legittimità sull'andamento della procedura ma sono tenuti per legge, in presenza di incompletezze informative, a compiere una sorta di controllo di legalità formale e sostanziale circa il corretto andamento dell'amministrazione straordinaria nel suo progressivo "*iter*" procedurale.

Tale "*iter*" deve sempre essere ispirato ai canoni della trasparenza, della economicità, nonché ai valori costituzionali di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione pubblica (art. 97 Cost);

Come già si è avuto modo di evidenziare in precedenti provvedimenti di analogo tenore, la "giurisdizionalizzazione" del procedimento di verifica dei crediti e la strumentalità funzionale delle operazioni di verifica rispetto al fondamentale momento della ripartizione dell'attivo recuperato o ancora da recuperare, lasciano legittimamente ipotizzare che sul giudice delegato incomba, quanto meno, un generale potere-dovere di segnalazione di eventuali incompletezze informative e/o di eventuali incongruenze, anche giuridiche, nella informazione, ciò a beneficio dell'autorità amministrativa di vigilanza e dei soggetti interessati;

Ancora, compete al giudice delegato un altrettanto indiscusso potere-dovere di effettuare rilievi e/o sollecitare integrazioni alle relazioni predisposte dal Commissario Straordinario, anche al fine di consentire o meglio assicurare - a tutela della massa creditoria, dei soggetti aventi interesse specifico e persino della collettività - il rispetto

Ni
4

dei principi di diritto sopra indicati;

In conclusione, trattandosi di documenti depositati per esplicita previsione di legge (cfr. art.61 comma 4 D.Lgs n.270/99; art.205 L.Fall) presso la cancelleria del giudice delegato (come di recente riconosciuto dalla stesso Ministero delle Attività Produttive), costui non può esimersi dall'effettuare le dovute segnalazioni ogni qual volta si riscontrino incompletezze e/o incongruenze informative nelle relazioni, non essendo ancora esaurite le delicate operazioni di ripartizione (si rammenti che al giudice delegato, secondo le disposizioni della legge fallimentare - artt. 110-117 l.f. -, compete l'autorizzazione alla distribuzione dell'attivo, cui è sotteso, per l'appunto, il potere-dovere di verificare la correttezza formale e sostanziale delle operazioni correlate al riparto stesso).

3. Le azioni revocatorie:

Nelle predette relazioni alla voce "*Le azioni revocatorie*" sono contenuti brevi e sintetici cenni relativi all'esercizio delle azioni revocatorie promosse dalle società del gruppo;

In proposito, sul piano processuale vengono forniti taluni dati circa l'andamento delle azioni revocatorie ed in particolare viene riportato un prospetto riepilogativo del totale incassato al 30.6.2013 in relazione alla posizioni transate per ogni società del gruppo (Alitalia Linee Aeree s.p.a. totale incassato al 30.6.2013 pari ad € 1.701.993,68; Alitalia Express s.p.a. totale incassato al 30.6.2013 pari ad € 11.317,22; per Volare s.p.a. totale incassato al 30.6.2013 pari ad € 201.004,49; per Alitalia Servizi s.p.a. totale incassato al 30.6.2013 pari ad € 1.172.644,82; per Alitalia Airport s.p.a. totale incassato al 30.6.2013 pari ad € 15.000,00).

Ancora, risulta indicata la voce "*totale petitum revocatorie pendenti*" per importi elevatissimi (Alitalia Linee Aeree s.p.a. totale *petitum* pari ad € 188.358.687,43; Alitalia

Express s.p.a. totale *petitum* pari ad € 5.493.434,09; per Volare s.p.a. totale *petitum* pari ad € 3.538.222,6; per Alitalia Servizi s.p.a. totale *petitum* pari ad € 137.744.967,70; per Alitalia Airport s.p.a. totale *petitum* pari ad € 5.751.674,85).

Al contrario, non si rinviene invece un dettagliato elenco delle decisioni già emesse con le relative motivazioni, né una adeguata e dettagliata informativa delle c.d. revocatorie bancarie, le quali, come si è avuto modo di argomentare nei precedenti provvedimenti, costituiscono un punto importante della procedura e del relativo contenzioso, con la necessità di una accurata e perdurante verifica sia da parte dell'ufficio commissariale che da parte dei legali incaricati.

In relazione alla gestione del contenzioso relativo alle azioni revocatorie, si evincono taluni perduranti aspetti critici ancora da evidenziare ed approfondire, specie in considerazione della enorme rilevanza economica degli interessi e della constatazione che si tratta di azioni, dal cui esito positivo, discende la possibilità concreta di ripartire attivo e di incamerare notevoli somme di denaro a beneficio della procedura.

In ragione della imponente rilevanza economica di tali azioni, già nei precedenti provvedimenti, si segnalava l'urgente necessità, da parte dei Commissari Straordinari, di una accurata ed analitica disamina delle principali questioni di diritto doverosamente da evidenziare nella trattazione dei giudizi:

- questioni relative alla conoscenza dello stato di insolvenza sia in relazione alla procedura Alitalia Linee Aeree s.p.a., sia in relazione alle altre società del gruppo (in particolare Alitalia Servizi s.p.a.), per le quali sarebbe opportuno spiegare la posizione ancillare delle predette società e la consistenza di una contabilità unitaria al gruppo probabilmente ben nota a coloro che intrattenevano rapporti commerciali stabili con le società del gruppo Alitalia (invero gli accordi di tesoreria centralizzata erano finalizzati

M
S

ad una gestione integrata della raccolta e degli impieghi dei flussi monetari a livello di gruppo) così da paralizzare le eventuali eccezioni di *inscientia decoctionis* in capo ai soggetti che abbiano contrattato con Alitalia Servizi e con le altre società del gruppo Alitalia;

- eccezioni di cui all'art. 1 comma 3 del D.L. 80/2008 e conseguente opportunità (ove si voglia auspicare un esito favorevole del giudizio) di depositare in giudizio tutti i pareri già acquisiti in proposito dall'allora Commissario Straordinario prof. A. Fantozzi (cfr. ampio e dettagliato parere *pro veritate* reso dal prof. Luciani su richiesta della procedura, nel quale si evidenzia che la norma in questione presenta molteplici profili di incostituzionalità).

In proposito, a titolo di memoria storica, va rammentato che la linea della vecchia gestione commissariale era orientata al condivisibile intento di procedere comunque con l'azione revocatoria e, in caso di eccezione avversaria avente ad oggetto l'applicabilità dell'esenzione, di sollevare la questione di legittimità costituzionale o comunque di sollecitare il giudice adito alla verifica di tale aspetto (tale tesi peraltro fu appositamente sottoposta al confronto con i giudici delegati e con il Presidente della sezione);

- disamina sulle eccezioni di cui all'art. 1 comma 3 del D.L. 80/2008 in relazione alle società del gruppo e conseguente rilievo in ordine alla impossibilità di applicazione analogica della esenzione in quanto trattasi di esenzione speciale riferibile ai soli pagamenti e garanzie poste in essere da Alitalia (e non anche dalle società controllate) nel periodo 24 aprile/28 agosto 2008.

In specie, avuto riguardo all'eccezione di costituzionalità della esenzione da revocatoria nel periodo del c.d. prestito ponte di emergenza introdotta dall'art. 1 comma 3 del D.L. 80/2008, va detto che la questione non è puramente teorica o speculativa ma investe

ragioni sostanziali di grande rilevanza giacché nel periodo 24 aprile-28 agosto, erogato il cd. prestito ponte, la società avrebbe dovuto fare uso delle risorse in denaro, provenienti dal prestito, in modo appropriato e confacente (in via primaria) alla prosecuzione del servizio pubblico di trasporto aereo.

Infatti, la somma di € trecento milioni veniva erogata (cfr. decreto del 24.4.2008, pubblicato nella G.U. del 24 aprile 2008, n. 97) per *“la straordinaria necessità e urgenza di assicurare per ragioni di ordine pubblico e di continuità territoriale, il servizio pubblico di trasporto aereo”*; ne consegue che ha un senso giuridico, ma prima ancora logico, verificare la revocabilità dei numerosi pagamenti intercorsi nel periodo e, ancor prima, sottoporre al vaglio di costituzionalità la norma che ha regolato l'esenzione nel periodo su indicato. Tale modo di procedere, giuridicamente irreprensibile, avrebbe consentito di ricostruire correttamente la vicenda anche al confronto con la legge fallimentare e con l'esigenza di tutelare appieno la massa dei creditori.

Nella nota depositata dai Commissari Straordinari in data 21.12.2012 (indirizzata per conoscenza al Presidente del Tribunale, al Procuratore Aggiunto Cons. Nello Rossi, ai sostituti procuratori dott.ri Francesca Loy e Stefano Pesci, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Comitato di Sorveglianza), in risposta a tali rilievi ed in particolare al rilievo relativo alla opportunità di sollevare la questione di legittimità costituzionale (in conformità all'ampio e dettagliato parere *“pro veritate”* reso dal prof. Luciani) o comunque di sollecitare il giudice adito alla verifica di tale aspetto di costituzionalità (tale tesi peraltro fu appositamente sottoposta al confronto con i giudici delegati e con l'allora Presidente della sezione), si evidenziava l'insussistenza dei rilievi in precedenza operati dagli scriventi giudici delegati.

Riprendendo il filo del discorso, va rammentato che, a conclusione delle proprie ampie

argomentazioni (cfr. pagg. 55 e ss.), il prof. Luciani evidenziava come la norma di cui all'art. 1, comma 3 del d.l. n. 80 del 2008 (*"tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere da Alitalia – Linee Aeree Italiane s.p.a. a fare data dalla data di entrata in vigore del presente decreto [24 aprile 2008, data di pubblicazione del d.l. n. 80 del 2008 nella G.U. n. 97] e fino al termine di cui al comma 2 sono equiparati a quelli di cui al terzo comma, lett. d), dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, per gli effetti previsti dalla medesima disposizione"*), solleva dubbi di legittimità costituzionale per i seguenti profili:

- a) *per la possibile violazione del principio di eguaglianza in relazione all'art. 3 Cost., perché esclude le azioni revocatorie fallimentari nel corso di una procedura di amministrazione straordinaria avente finalità liquidatoria, laddove le norme della legge Marzano e della legge Prodi bis le precludono solo quando vi è una finalità di risanamento del medesimo soggetto debitore;*
- b) *per la possibile violazione del principio di ragionevolezza, in relazione all'art. 3 Cost., perché esclude le azioni revocatorie nel corso di una procedura di amministrazione straordinaria avente finalità liquidatoria, con pregiudizio del principio, fondamentale nella materia fallimentare, della par condicio creditorum, e perché pone una presunzione invincibile volta ad equiparare ad atti che hanno il fine di risanamento dell'impresa in crisi atti che, invece, potenzialmente potevano essere già intesi alla liquidazione della stessa;*
- c) *per la possibile violazione del principio di eguaglianza, in relazione all'art. 3 Cost., laddove, escludendo le revocatorie fallimentari, è idonea a pregiudicare la posizione di alcuni creditori della compagnia, salvaguardando invece la posizione di altri, dunque ledendo – sembra – la "par condicio creditorum";*

d) per la possibile violazione dell'art. 24 Cost., in quanto al Commissario Straordinario è sottratto l'esercizio di una specifica azione in giudizio;

e) per la possibile violazione del principio della tutela dell'affidamento della sicurezza giuridica. E' vero, infatti, che proprio l'azione revocatoria vilnera, in qualche modo, il legittimo affidamento dei creditori che sono stati soddisfatti nel periodo sospetto, ma non è meno vero che i creditori rimasti insoddisfatti confidano nella revocabilità dei pagamenti effettuati appunto nel corso di detto periodo, sicché ogni eccezione alla revocabilità sembra dover essere ragionevole e coerente con il sistema".

I Commissari Straordinari, sul punto, hanno risposto che il successivo parere richiesto al prof. avv. Caravita di Toritto evidenziava la non fondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale poiché "tale norma pare, infatti, presentare profili di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al contesto di fatto in cui si colloca la disposizione, al quadro normativo di riferimento ed alla necessità di garantire la continuità del servizio pubblico essenziale di trasporto aereo".

Ancora i Commissari, nella predetta nota, hanno evidenziato che, nonostante le eccezioni sollevate dalle parti convenute in giudizio, al momento nessun giudice del tribunale di Roma chiamato a decidere sulle azioni revocatorie ha sollevato dinanzi alla Corte Costituzionale questione di costituzionalità in merito all'esenzione di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. 80/2008.

Tale risposta non convince poiché, in presenza di siffatta eccezione sollevata dalle parti convenute, i legali nominati dal Commissario avrebbero dovuto rettamente prendere posizione così da chiedere - in via di eccezione difensiva (secondo quanto già concordato in passato all'esito di plurimi incontri tra il tribunale e la gestione commissariale) - che il giudice rimettesse la questione al vaglio della Corte Costituzionale, sollecitando l'esame

e lo studio della problematica sottesa.

Non sembra che ciò sia stato fatto, né in via principale né in linea difensiva, contraddicendo alla originaria e condivisa impostazione della precedente gestione commissariale.

La strategia processuale in tal modo adottata appare inadeguata sotto due profili.

Il primo deriva direttamente dal contenuto di due pronunce degli organi di giustizia della Comunità Europea, la decisione 2009/155/CEE della 12/11/2008 della Commissione e la sentenza del Tribunale I grado UE sez. V, numero 123 del 28/03/2012 in merito al prestito di 300 milioni di EUR cui l'Italia ha dato esecuzione a favore della compagnia aerea Alitalia.

In particolare, nella prima si legge :

“ (114) La Commissione ricorda che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [nuovo articolo 88 del trattato] ogni aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune deve essere recuperato dal beneficiario.

(115) La misura in oggetto è stata concessa illegalmente ad Alitalia ed è incompatibile con il mercato comune; essa deve pertanto essere recuperata da quest'ultima .

(116) La Commissione ricorda che, data la situazione finanziaria gravemente compromessa di Alitalia e le condizioni di concessione della misura in oggetto, un investitore privato non avrebbe acconsentito ad accordarle alcun prestito e, tanto meno, un prestito imputabile in conto capitale. Pertanto, considerata la natura della misura in oggetto e le circostanze della concessione, la Commissione ritiene che l'aiuto da recuperare sia l'intero importo del prestito.

Articolo 3

1. Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.

Articolo 5


La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione."

In effetti, il Ministero dello Sviluppo Economico si è insinuato al passivo della compagnia per il recupero, ma le aspettative di recuperare realmente almeno di una parte del credito, sarebbero frustrate dall'eventuale rigetto delle azioni revocatorie, le quali, non a caso, hanno ad oggetto proprio i pagamenti eseguiti in concomitanza e successivamente alla concessione dell'aiuto di stato che è stato definito illegittimo.

Per questo, visto che a presidio dell'irrevocabilità degli importi in questione il legislatore italiano aveva eretto la diga rappresentata dall'ormai nota esenzione, i giudici delegati ritengono di chiara evidenza tutti i motivi che rendono non solo opportuna, ma anzi doverosa l'eccezione di incostituzionalità della norma in oggetto.

Il secondo rilievo trae occasione dal contenuto di alcune decisioni sfavorevoli alla procedura, motivate dall'insussistenza dell'elemento soggettivo in capo al percettore dei pagamenti revocandi, di cui si è appreso verbalmente dallo stesso Ufficio Commissariale, ma delle quali non si rinviene nelle relazioni una doverosa e dettagliata indicazione delle con le relative motivazioni (né si comprende se l'Ufficio Commissariale abbia appellato tali decisioni o abbia effettuato valutazioni in merito).

In proposito, anche al fine di evitare l'eventualità del consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale contrario alla procedura, i giudici delegati ritengono opportuno segnalare come l'abbandono della via "maestra" processuale, caratterizzata dalla proposizione dell'eccezione di incostituzionalità, abbia di fatto contribuito, nei singoli giudizi, a spostare il fulcro del "thema decidendum" dall'effettivo nucleo giuridicamente sostanziale, verso questioni interpretative, nella fattispecie la "scientia decoctionis", che,



sc pur necessariamente rilevanti, rivestono in concreto, rispetto alla prima, una significato ancillare.

In termini semplici, ad avviso dei giudici delegati la tematica della conoscenza dello stato d'insolvenza non può essere impostata in maniera avulsa dalla problematica del "prestito ponte", ma richiede di essere con essa contestualizzata.

Ne costituiscono una certa riprova le seguenti argomentazioni utilizzate dalla Commissione nella decisione indicata:

" 7.1.1.1. Situazione finanziaria di Alitalia

(57) Per quanto riguarda la situazione finanziaria di Alitalia, la Commissione rileva che questa era gravemente compromessa al momento della concessione del prestito in oggetto e dell'adozione del decreto legge n. 93. Alitalia ha infatti registrato perdite consolidate pari a 626 milioni di EUR nell'esercizio 2006 e a 495 milioni di EUR nell'esercizio 2007

(58) Inoltre, sulla base delle informazioni finanziarie pubblicate dall'impresa, nel primo trimestre del 2008 Alitalia ha registrato una perdita, prima delle imposte, di 214,8 milioni di EUR, il che equivale ad un peggioramento del 41 % rispetto allo stesso periodo del 2007. D'altra parte, il debito netto di Alitalia ha raggiunto 1,36 miliardi di EUR al 30 aprile 2008, in aumento del 13 % rispetto al dicembre 2007. Parallelamente la tesoreria dell'impresa, compresi i crediti finanziari a breve termine, è scesa al 30 aprile 2008 a 174 milioni di EUR, un calo del 53 % rispetto a fine dicembre 2007 .

(59) Tale circostanza emerge inoltre chiaramente dal decreto legge n. 80, nel quale è indicato segnatamente che la concessione del prestito deve rendere possibile il risanamento della compagnia e consentirle di far fronte al suo fabbisogno di liquidità immediato (cfr. sopra, considerando 57 e 58).

(60) Nella loro risposta alla Commissione del 30 maggio 2008 le autorità italiane hanno

Handwritten signature

inoltre argomentato che l'adozione del decreto legge n. 93 è stata motivata dall'aggravamento della situazione finanziaria della compagnia ed era destinata a consentirle di salvaguardare il valore e assicurare la continuità operativa. Al riguardo, esse hanno indicato che le misure adottate miravano a evitare che le perdite determinassero una riduzione del capitale sociale e delle riserve al di sotto del limite legale, scongiurando così l'attivazione della procedura concorsuale e la messa in liquidazione della compagnia.

(61) Il 3 giugno 2008 le autorità italiane hanno adottato il decreto legge n. 97 che fa anch'esso riferimento alla situazione finanziaria di Alitalia descritta in precedenza e che conferma questa analisi.

(62) L'insieme di questi elementi consente di ritenere che la situazione finanziaria di Alitalia fosse gravemente compromessa sia al momento della concessione del prestito di 300 milioni di EUR con il decreto legge n. 80, sia al momento dell'adozione del decreto legge n. 93, come ammesso peraltro dalle autorità italiane nella lettera del 30 maggio 2008 indirizzata alla Commissione. A questo proposito la Commissione ritiene opportuno rilevare che le autorità italiane non hanno in nessun modo messo in discussione questa valutazione nelle loro osservazioni sull'avvio del procedimento di indagine formale.

(63) In questo contesto la Commissione ritiene anche opportuno ricordare che la situazione finanziaria di Alitalia si è deteriorata a partire dal 1997 e si è gravemente compromessa a partire dal 2001, come emerge dalla descrizione della situazione finanziaria della compagnia nelle decisioni della Commissione del 18 luglio 2001, del 20 luglio 2004 e del 7 giugno 2005 citate in precedenza (cfr. infra il considerando 47). Le misure di sostegno di origine statale di cui la compagnia ha beneficiato dal 1997 dimostrano a sufficienza che la compagnia è riuscita a far fronte alle difficoltà registrate



da circa 10 anni grazie ai ripetuti interventi dell'azionista pubblico".

In buona sostanza, la notorietà dello stato di insolvenza relativo alla vicenda Alitalia, con cchi persino internazionali (basti pensare che la sola Alitalia Linee Aeree aveva n. 64 filiali dislocate in tutto il mondo e precisamente Spagna, Francia, Portogallo, Finlandia, Malta, Danimarca, Germania, Belgio, Olanda, Inghilterra, Irlanda, Svezia, Grecia, Bulgaria, Ungheria, Polonia, Austria, Repubblica Ceca, Bosnia Erzegovina, Albania, Serbia, Croazia, ucraina, Svizzera, Russia, Turchia, Norvegia, Canada, USA, Uruguay, Messico, Brasile, Argentina, Cile, Colombia, Perù, Venezuela, Nigeria, Ghana, Senegal, Sud Africa, Kenia, Algeria, Tunisia, Libia, Marocco, Egitto, Repubblica delle Seychelles, Israele, Emirati Arabi, Libano, Siria, Arabia Saudita, Kuwait, Iran, Singapore, Hong Kong, Thailandia, Cina, Corea del Sud, Giappone, India, Australia, Nuova Zelanda; l'Alitalia Servizi aveva n. 17 sedi estere dislocate in Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Regno Unito, Romania, Spagna, Albania, Serbia, Usa, Senegal, Tunisia, Giappone; la procedura è riconosciuta o riconoscibile nei paesi dell'Unione Europea, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Israele, in Inghilterra, in Nigeria, in Svizzera¹), la imponente e diffusa campagna mediatica nazionale ed estera, collocabile temporalmente nei mesi precedenti la dichiarazione dello stato di insolvenza, la adozione di provvedimenti di legge (cfr. decreto del 24.4.2008, pubblicato nella G.U. del 24 aprile 2008, n. 97) culminati nella erogazione del c.d. "prestito ponte" di emergenza da parte dello Stato Italiano (successivamente insinuatosi al passivo di Alitalia Linee Aeree Italiane) per non compromettere la continuità operativa della società *"nelle more dell'insediamento del nuovo governo, ponendolo in condizione*

¹ Tali dati sono tratti dalla Relazione Finale sull'esecuzione del programma ai sensi dell'art. 61, comma 3, del D.Lgs. n. 270/1999 redatta a cura dell'allora Commissario Straordinario Prof. Avv. Augusto Fantozzi.

di assumere, nella pienezza dei poteri, le iniziative ritenute necessarie per rendere possibile il risanamento e il completamento del processo di privatizzazione della società", la contestuale introduzione (con il medesimo decreto) di una peculiare esenzione da revocatoria, rendono assai arduo concepire (almeno a livello puramente speculativo e teorico) una rievocazione delle domande sotto il profilo della carenza dell'elemento soggettivo da parte di tutti quei soggetti entrati in contatto con le società del gruppo.

Del resto, volendo fare richiamo alla giurisprudenza della S.C., volta alla individuazione dei criteri e dei casi di carenza dell'elemento soggettivo, va rilevato come tale giurisprudenza, nella sua corretta lettura, si riferisca a dissesti attinenti a realtà locali, di modeste dimensioni, non riguardanti l'intero territorio nazionale e persino estero e mai normati da provvedimenti legislativi regolanti la fase antecedente al dissesto.

Oltre al mancato approfondimento delle su riferite questioni, come già accennato, risulta omessa nelle relazioni qualsiasi informativa in merito all'andamento delle revocatorie c.d. bancarie, per le quali, nei provvedimenti precedenti si era sollecitata con urgenza una peculiare attenzione da parte dei nuovi legali incaricati ed una peculiare attenzione ricognitiva da parte dell'ufficio commissariale, specie in un contesto giurisprudenziale di assoluta novità in tema di valutazione sulla sussistenza della esenzione dalla revocabilità di cui all'art. 67 comma 3 lett..b) l.f. e tutto da costruire all'esito della mutata normativa in tema di azioni revocatorie bancarie.

Le relazioni sono infatti silenti sul punto né ricostruiscono il contenzioso secondo le necessarie linee di approfondimento e di studio imposte dalla rilevanza delle questioni in giudizio.

In conclusione, sotto la voce "azioni revocatorie", non ci si può esimere, ancora una

volta, dal ribadire la necessità di un ulteriore approfondimento delle questioni giuridiche già segnalate in passato (e più volte), dalla cui seria ed approfondita trattazione potrebbe discendere un beneficio immediato per il ceto dei creditori ed una corretta e rigorosa impostazione della procedura nel rispetto dei principi di diritto cui sia i giudici sia i Commissari Straordinari devono riferirsi.

Si reputa pertanto la necessità di acquisire una relazione ben dettagliata (in riferimento a tutte le azioni intraprese ed in modo particolare in riferimento alle c.d. revocatorie bancarie), corredata dalle necessarie indicazioni giuridiche dei singoli legali, dalla indicazione delle attività difensive sinora svolte e dalle segnalazione dei casi non accolti (con le relative motivazioni) e della conseguente valutazione giuridica, già effettuata o da effettuare a cura dei commissari e dei legali, relativa alla opportunità o meno di proporre appello per tutti quei casi che non abbiano trovato accoglimento.

L'esigenza di conseguire i risultati più vantaggiosi possibili con riferimento alle aspettative di soddisfazione dei creditori rende necessari e doverosi i chiarimenti richiesti.

3. Le azioni di responsabilità delle società del gruppo:

Giova rimarcare, ancora una volta, come non competa ai giudici delegati alcun potere di autorizzazione e controllo preventivo sull'esercizio delle possibili azioni di responsabilità da parte dei commissari straordinari, rientrando nella funzione esclusiva del commissario straordinario la responsabile e corretta programmazione delle azioni di responsabilità ed il successivo avvio delle azioni tutte.

In ogni caso, non può abdicarsi al generale potere-dovere di indirizzo procedurale spettante ai giudici delegati circa la corretta individuazione ed il necessario approfondimento dei problemi giuridici connessi all'esercizio di tali azioni, la cui

rilevanza e portata economica potrebbe comportare effetti importanti nella fase di ripartizione dell'attivo recuperato o da recuperare.

Inoltre, trattandosi di atti formalmente depositati nella cancelleria dei giudici delegati, sui quali occorre effettuare un preliminare vaglio di legittimità al fine di apporre o meno il classico "visto agli atti", ben si comprende come il giudice delegato non può abdicare all'esercizio di tale fondamentale dovere d'ufficio.


L'inevitabile trascorrere del tempo probabilmente ha condotto sulla via della prescrizione le azioni di responsabilità che non siano già state fatte valere; in ogni caso, vale la pena, anche in relazione a tale fondamentale aspetto della procedura, fare il punto conclusivo della situazione.

Innanzitutto, giova richiamare e ribadire, quanto al contenuto, tutti i precedenti provvedimenti già emessi in passato dagli scriventi giudici delegati, al fine di non ripetere problemi o aspetti critici per tempo evidenziati.

Invero, a seguito di una reimpostazione *radicale* dell'azione di responsabilità da parte della nuova gestione commissariale rispetto alla originaria bozza di atto di citazione (peraltro già depositata dalla vecchia gestione commissariale presso la cancelleria del tribunale in data 18/19.7.2011), va precisato che è stata abbandonata (così come nella successiva impostazione delle relazioni) la prospettiva volta alla contestualizzazione dei singoli episodi di presunta "*mala gestio*" nel quadro di gestione complessiva del "gruppo" Alitalia in un significativo arco temporale (anche nel rispetto delle indicazioni di cui all'art.90 D.Lgs n.270/99), cioè in favore di una visione "atomistica", frazionata e limitata a singoli accadimenti.

Alla luce di tale radicale reimpostazione, viene riferita dai Commissari Straordinari l'avvio di una (ulteriore) azione di civile di responsabilità per Alitalia Linee Aeree s.p.a.,

18



in relazione alla quale viene riferito di una avvenuta notifica dell'atto di citazione con cui la procedura ha intrapreso un parallelo procedimento civile per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti da Alitalia rispetto a quelli già richiesti mediante la costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento pendente a carico di ex amministratori e dirigenti di Alitalia.

Il "*petitum*" complessivamente richiesto è stato quantificato in complessivi € 82.200.000,00, a fronte di € 3.064.644.093 della precedente bozza di azione depositata presso questo tribunale. Sempre secondo quanto riferito, il nuovo procedimento sarebbe stato incardinato dinanzi al tribunale di Roma, sezione terza, con udienza di comparizione fissata al 22 ottobre 2013.

In relazione a tali indicazioni (inserite nella relazione Sulla procedura Alitalia Linee Aeree Italiane alle pagg. 17 e ss. alla voce "*L'(ulteriore) azione civile di responsabilità*") non viene fornita ai giudici delegati alcuna documentazione, né tantomeno la copia dell'atto di citazione notificato con il relativo parere in merito al corretto esperimento dell'azione da parte del Comitato di Sorveglianza.

Ancora, l'analisi relativa alla gestione amministrativa e contabile delle singole società si rivela carente ed incompleta.

In particolare, avuto riguardo alla operazione di scorporo di Alitalia Servizi s.p.a. va evidenziato quanto segue.

È stata abbandonata l'originaria impostazione unitaria seguita dalla precedente gestione commissariale, la quale, sulla scorta dei pareri legali e dei plurimi approfondimenti effettuati sul punto, aveva individuato ingenti danni derivanti dall'insuccesso dell'intera operazione volta alla costituzione della Alitalia Servizi.

Giova rammentare, ai fini di una migliore comprensione, che lo scopo di tale operazione

era, da una parte, consentire ad Alitalia il deconsolidamento e l'esternalizzazione dei servizi di terra, con l'obiettivo di rendere variabili (ed esterni) i costi che erano sostanzialmente fissi (cd interni); invero tale operazione doveva portare ad una riduzione degli stessi costi dei servizi in quanto sostenuti direttamente *in house* dalla società (tale obiettivo non veniva raggiunto giacché l'esternalizzazione dei servizi andava a risolversi in un aumento dei costi per Alitalia anziché in un beneficio); per altro verso, l'operazione era volta a realizzare, grazie ai mezzi finanziari apportati dal nuovo socio Fintecna, un programma di risanamento, efficientamento e valorizzazione delle unità aziendali trasferite ad Alitalia Servizi al fine della successiva cessione delle stesse a terzi (cfr. Relazione sulle cause di insolvenza a firma del Commissario Straordinario prof. avv. Augusto Fantozzi).

In particolare, il piano di ristrutturazione 2005-2008 poneva in grande rilievo la separazione delle attività di volo da quelle relative ai servizi di manutenzione, *information technology*, amministrativi e di *handling* con la apposita creazione, nel 2005, del Gruppo Alitalia Servizi in partnership con Fintecna.

Il fulcro dell'intera operazione Alitalia Servizi - come evidenziato alla Commissione Europea e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per le relative autorizzazioni - era la cessione a terzi delle unità aziendali relative ai servizi di terra previa la loro razionalizzazione anche in termini di costi.

Nella Relazione sulle cause dell'insolvenza si legge che :” *l'operazione di conferimento da parte di Alitalia del ramo di azienda in Alitalia Servizi risulta decontestualizzata per cui non solo non si è realizzato il processo di efficientamento programmato, ma il rapporto tra Alitalia e Alitalia Servizi, nel frattempo controllata da Fintecna s.p.a. è rimasto – sino al 31.12.2007 – regolato da un contratto di servizio che prevedeva tariffe*

20
M

dichiaratamente più elevate rispetto a quelle di mercato".

Nessuno degli obiettivi prefissati nel piano industriale fu raggiunto (cfr. Relazione sulle cause dell'insolvenza depositata presso questo tribunale) sicché la precedente gestione commissariale aveva ipotizzato responsabilità nella operazione Alitalia Servizi, enucleando il potenziale danno derivante dalla distruzione del valore delle unità aziendali relative ai servizi di terra (**quantificato in € 94.272.060** pari al valore delle unità aziendali e partecipazioni relative alle attività di terra oggetto del conferimento in natura in favore di Alitalia Servizi), le quali - anziché essere valorizzate e cedute a terzi - sono rimaste penalizzate dalla gestione del gruppo Alitalia.

A tale danno, derivante dalla distruzione del valore patrimoniale della partecipazione in Alitalia Servizi, **si aggiungeva una ulteriore voce di danno pari ad ulteriori € 180.000.000** pari al mancato risparmio per gli anni 2005-2006-2007 di cui la società Alitalia Linee Aeree avrebbe beneficiato qualora gli amministratori della neo costituita società avessero posto in essere una struttura di costi efficiente e avessero conseguito gli obiettivi indicati nel piano industriale.

Tale impostazione, come detto, è stata sottoposta ad un nuovo esame da parte della nuova compagine commissariale, la quale ha proceduto ad una atomizzazione delle singole responsabilità, non ravvisando alcun profilo di addebito nella complessiva operazione di Alitalia Servizi s.p.a.

Sul punto, nelle relazioni riguardanti Alitalia Servizi alla voce "*L'(ulteriore) azione civile di responsabilità*" i Commissari Straordinari riferiscono di un apposito parere richiesto al prof. avv. Oreste Cagnasso e all'avv. Nicola Bottero, i quali concluderebbero per l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità, sottoponendo a revisione critica le precedenti valutazioni operate dal Commissario Straordinario prof. avv. Augusto

Fantozzi.

In atti tuttavia non sono stati mai allegati i predetti pareri (nella prima relazione definiti semplicemente "bozze" e poi divenuti "definitivi" nella seconda relazione), a cui i Commissari si riferiscono nell'escludere le responsabilità sopra evidenziate.

Va poi detto che l'abbandono della impostazione unitaria del profilo di responsabilità delle società del gruppo rende arduo, se non impossibile, valutare tali profili di responsabilità giacché solo la visione complessiva delle operazioni aziendali può portare ad un quadro d'insieme serio ed attendibile e, di conseguenza, ad una contemporanea valutazione degli eventuali danni poiché l'operazione di creazione della società Servizi non può essere valutata se non nel raffronto con la società Alitalia Linee Aeree, alla quale doveva giovare l'operazione di sostanziale *spin-off* dei servizi di terra come peraltro indicato nel programma industriale del 2005-2008, come riferito a numerose autorità e come accertato nella Relazione sulle cause dell'insolvenza.

Peraltro la prosecuzione di tale impostazione e valutazione unitaria si rivelava essenziale anche alla luce del contratto di gestione di tesoreria accentrata e dei flussi di cassa, di cui già si è accennato nel corpo del presente provvedimento.

Ancora, non risulta che siano stati approfonditi giuridicamente gli ulteriori aspetti relativi a potenziali crediti non incassati da Alitalia Servizi (se ve ne sono e se ne è stata effettuata una ricognizione in ordine all'entità) o alla attività di direzione svolta da Fintecna, la quale, in virtù di un patto parasociale, ne assumeva il controllo.

Ne consegue che le relazioni depositate presentano numerosi aspetti critici e di contraddittorietà, sui quali i giudici delegati non possono fare a meno di dibattere.

A ciò si aggiunga che, nelle relazioni, i Commissari Straordinari, in più occasioni, fanno riferimento a pareri e studi totalmente difformi da quelli precedentemente messi a

disposizione dell'ufficio dei giudici delegati, senza peraltro depositare i relativi atti a firma dei professionisti incaricati.

In conclusione, e tanto premesso in diritto su tutte le tematiche esaminate, si reputa opportuno invitare i Commissari Straordinari ad effettuare una nuova approfondita relazione su tutte le azioni revocatorie in corso (ivi comprese le bancarie) e su quelle già definite, corredata da altrettante relazioni informative dei legali, con l'intento di garantire la procedura e di ben rappresentare agli organi di vigilanza quale sia l'attuale stato dei contenziosi e su quali garanzie potrà contare la procedura nel caso di eventuali danni derivanti da una non corretta gestione del mandato e dell'attività difensiva.

Si segnalano altresì alle autorità competenti i rilievi in ordine all'abbandono della impostazione unitaria del profilo di responsabilità delle società del gruppo, evidenziando come tale nuova impostazione renda ardua, se non impossibile, la valutazione dei profili di responsabilità da parte degli ex amministratori e sindaci delle società in oggetto giacché solo la visione complessiva delle operazioni aziendali può portare ad un quadro d'insieme attendibile e serio ed ad una contemporanea valutazione degli eventuali danni (ad es. l'operazione di creazione della società Servizi non può essere valutata se non nel raffronto con la società Alitalia Linee Aeree, alla quale doveva giovare l'operazione di sostanziale *spin-off* dei servizi di terra come peraltro indicato nel programma industriale del 2005-2008 e come accertato nella Relazione sulle cause dell'insolvenza);


P.Q.M.

-Dispongono che le cinque relazioni semestrali relative alle società del gruppo Alitalia per il periodo 1 luglio 2012- 31 dicembre 2013, depositate presso questo ufficio in data

19 marzo 2013 e presso il Ministero dello Sviluppo Economico in data 4 marzo 2013, nonché delle cinque relazioni semestrali per il periodo successivo 1 gennaio 2013 - 30 giugno 2013 depositate presso questo ufficio il 24 settembre 2013 e la nota dei Commissari Straordinari in data 12.12.2012 siano depositate in cancelleria con le seguenti precisazioni ed annotazioni:

- Invitano i Commissari Straordinari ad effettuare una relazione ben dettagliata (in riferimento a tutte le azioni intraprese ed in modo particolare in riferimento alle c.d. revocatorie bancarie), corredata dalle necessarie indicazioni giuridiche dei singoli legali, dalla indicazione delle attività difensive sinora svolte e dalle segnalazione dei casi non accolti (con le relative motivazioni) e della conseguente valutazione giuridica, già effettuata o da effettuare, relativa alla opportunità o meno di proporre appello per tutti quei casi che non abbiano trovato accoglimento;
- Ribadiscono quanto già segnalato nei precedenti provvedimenti in ordine all'abbandono della impostazione unitaria del profilo di responsabilità delle società del gruppo, riportandosi a quanto argomentato ampiamente in parte motiva;
- Danno atto della mancato deposito degli atti e dei pareri richiamati sia nella prima che nella seconda relazione;
- Dispongono la pubblicazione del presente decreto sul sito della procedura [HYPERLINK "http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.com"](http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.com);
- Si comunichi il presente provvedimento ai Commissari Straordinari e al Comitato di Sorveglianza nonché, per opportuna conoscenza dei profili evidenziati, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, al Sig. Presidente della Sezione Fallimentare, al Sig. Presidente del Tribunale di Roma ed al Ministero dello Sviluppo Economico per quanto di competenza.


deizo re hewzj




Roma il

I Giudici Delegati

Umberto Gentili



Luisa De Renzis



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma il 12-12-2013



IL CANCELLIERE
(Dr.ssa Stefania Censi)



SIEVE

PAGE

PAGE 4